

EMERGENZA COVID-19 FISCO

Più tempo per i controlli solo sui versamenti rinviati

*Con le modifiche al cura Italia la proroga dei termini vale solo per alcune imposte
Abrogata la proroga di due anni a beneficio degli enti impositori*

Proroga dei termini di accertamento solo per determinati tributi e limitatamente al periodo di differimento dei versamenti delle imposte. È quanto sembra emergere dall'emendamento al Dl cura Italia che, abrogando, condivisibilmente, la proroga biennale dei termini di accertamento rischia di generare parecchie difficoltà applicative. Vediamo i motivi. L'articolo 67 del Dl 18/2020 (comma 4) ha previsto l'applicazione dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. Tale disposizione è composta da 3 commi che disciplinano:

la sospensione dei termini degli uffici per accertamento, controllo, contenzioso, decadenza, prescrizione eccetera per i tributi oggetto di sospensione in conseguenza a eventi eccezionali (comma 1);

il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo per la decadenza e la prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (comma 2);

il divieto per l'agente della riscossione di notificare cartelle durante la sospensione (comma 3).

Il maxi emendamento ha previsto l'applicazione dei commi 1 e 3 con esclusione del comma 2. In base a tali modifiche, quindi, gli uffici non dovrebbero più beneficiare dei due anni (comma 2) per la notifica degli atti con scadenza entro il 31 dicembre 2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Trova invece applicazione il comma 1 in base al quale la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori riguarda le stesse entrate oggetto di sospensione dei termini di versamento dei tributi e per un corrispondente periodo di tempo.

Si tratta ora di comprendere come possa applicarsi la proroga dei termini di accertamento, tenendo presente che l'articolo 12 non è mai stato oggetto di alcun chiarimento interpretativo. Innanzitutto, se la proroga dei termini decadenziali ai fini dell'accertamento deve riguardare le «stesse entrate» cui sono accordati maggiori tempi di versamento (e per un corrispondente periodo) pare debba farsi riferimento esclusivamente alle imposte prorogate.

Sarebbero escluse ad esempio l'Ires ma anche l'Irpef se non limitatamente alle ritenute e anche per l'Iva si tratterebbe solo di quella autoliquidata e non di quella conseguente alla dichiarazione. Poiché la proroga dell'accertamento deve seguire la medesima tempistica della proroga dei versamenti di fatto saremmo di fronte a un differimento di qualche mese ed esclusivamente per alcuni tributi.

Occorre poi comprendere se tale proroga interessi solo i contribuenti che hanno versato in ritardo, beneficiando dei maggiori tempi accordati, o tutti indistintamente. Il buon senso porterebbe a concludere che riguardi solo i primi e non anche coloro che non hanno usufruito dei più ampi termini di versamento che altrimenti, ancorché per pochi mesi (almeno per il momento) sarebbero penalizzati.

È evidente che sono questioni delicate dalla cui interpretazione si rischia, alla ripresa delle attività, di generare numerosi contenziosi. È auspicabile che, prima, intervenga il legislatore. In ogni caso, la proroga dei due anni, inizialmente prevista a beneficio degli enti impositori dal Dl 18/2020, peraltro interpretata in modo estensivo (circolare 8/2020), viene abrogata. Ne consegue che tutte le scadenze di rettifiche, accertamenti, liquidazioni entro il corrente anno (ad esempio, atti impositivi relativi alle dichiarazioni 2015) non subiscono più alcun differimento. Le relative attività degli uffici devono così essere adempiute entro l'ordinaria scadenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Iorio

A+ A-

CORRELATI

Ok per atti della fase esecutiva a condizione che la richiesta non sia strumentale a un controllo generalizzato

Covid 19 e le novità fiscali in condominio

La sospensione dei contributi include il Tfr

Notifiche, compiuta giacenza bloccata fino al 30 aprile

Coronavirus - Rischio «esuberato» per i lavoratori in disponibilità in scadenza